



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Sezione civile

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,

nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da [REDACTED] (Avv.ti Filippo PROSERPIO e Francesca TESTASECCA) con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Avv. Assuntina AVALLONE;

osservato che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC consentono di evidenziare che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCI, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito, pari a circa € 2.400,00, peraltro quasi integralmente assorbito dalle spese di mantenimento del proprio nucleo familiare;

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" del debitore ricorrente e dunque di *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"* (art 2 c. 1 lett. e); il ricorrente risulta infatti attualmente impiegato con il ruolo di Direttore Tecnico presso la Soc. DEMECO Srl e non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e in genere non è soggetto nè assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;

il ricorrente rivestiva inoltre la medesima qualifica professionale di direttore tecnico presso la società TECNODEMOLIZIONI S.r.l., attività facente capo al padre ed al fratello dell'odierno ricorrente, rispetto alla quale egli non risulta avere svolto alcuna attività gestoria o di direzione; l'attuale situazione di sovraindebitamento deriva infatti principalmente dall'avvio delle azioni esecutive avviate nei confronti del ricorrente dai creditori della predetta società – dichiarata fallita in data 17.07.2017 – in ragione delle garanzie personali prestate in favore della società fallita.

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*;

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che il ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che, nonostante la cospicua esposizione debitoria nei confronti dei creditori della società fallita, il ricorrente ha provveduto ad onorare gli impegni economici di natura personale e familiare (pagamento del mutuo per l'acquisto dell'immobile di residenza della propria famiglia sito in Comune di [REDACTED] via [REDACTED] puntuale assolvimento degli obblighi di mantenimento verso i figli avuti nel primo matrimonio).

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo depositata dalla ricorrente, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 3.907.640,12, prevede di assicurare un apprezzabile grado di soddisfazione dei creditori in relazione alle effettive possibilità dell'istante (considerato che la gran parte del patrimonio immobiliare, costituito dai fabbricati e terreni di cui il medesimo era proprietario, ha già formato oggetto di esecuzione forzata in seno alla procedura esecutiva immobiliare RG n. 177/2017 pendente innanzi all'intestato Tribunale ed attualmente sospesa ex art 38 bis, co 1, lett. f) D.L 113/2018 in relazione a reati di usura di cui l'odierno istante è stato vittima).

La proposta prevede, in particolare, di distribuire ai creditori il ricavato delle vendite dei cespiti immobiliari oggetto della procedura esecutiva RG n. 177/17, pari a circa € 529.883,00 (in parte già incamerati nelle casse della procedura esecutiva) destinandolo alla soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio ipotecario della BCC NPL 2018 già escussi all'interno della procedura esecutiva, in misura pari al valore di realizzo, previa soddisfazione integrale dei crediti in prededuzione; ulteriori somme da destinare ai creditori saranno ricavate dall'accantonamento dello stipendio, per la durata di 5 anni, per un

importo di € 250,00 mensili, per i primi 24 mesi dal mese successivo all'omologa e di € 300,00 per i successivi 36 mesi, per un totale di € 16.800,00 da destinare al parziale soddisfacimento dei crediti muniti di privilegio generale (Agenzia delle Entrate Riscossioni; Agenzia delle Entrate; Comune di Polverigi; Abaco e Comune di Camerano); ulteriori somme, pari ad € 3.000,00 derivanti dalla liquidazione di beni mobili ed € 3.300,00 dalla vendita dei terreni in comproprietà con il fratello e con la madre, saranno destinate al parziale soddisfacimento dei medesimi creditori privilegiati

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, 21/07/2023

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani